REGOLAMENTO (CEE) N. 2444/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1983

che istituisce un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia, della Polonia e della Svezia, e riapre la procedura antidumping nei confronti di dette importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando che, il 4 luglio 1981, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3) un avviso di riesame della propria decisione in data 4 giugno 1980 con la quale accettava gli impegni sottoscritti nel quadro della procedura antidumping riguardante le importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia, della Finlandia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Spagna, dell'Unione Sovietica e della Svezia ;

considerando che la Commissione ha svolto un'inchiesta preliminare dalla quale è emersa, come risulta dal regolamento (CEE) n. 1633/82 della Commissione (4), l'esistenza di una pratica di dumping e di un conseguente grave pregiudizio, per cui la Commissione non ha più ritenuto validi gli impegni da essa accettati ;

considerando che gli esportatori interessati, segnatamente le organizzazioni di esportazione della Cecoslovacchia, della Polonia nonché tutti gli esportatori svedesi interessati hanno offerto volontari impegni di prezzo, tali da eliminare il dumping o il pregiudizio ; che la Commissione ha accettato questi impegni ed ha concluso la procedura antidumping ;

considerando che a termini di detti impegni le società debbono presentare alla Commissione relazioni semestrali sui quantitativi e sui prezzi delle esportazioni nella CEE del cartone di fibra compresso ; che, sulla base dei dati forniti dalla Ligna Foreign Trade Corporation, Cecoslovacchia, dalla Paged Foreign Trade Enterprise, Polonia, dalla AB Statens Skogsindustrier (ASSI) e dalla Swedeboard Vrena AB, Svezia, la Commissione ha constatato che nel periodo compreso tra ottobre 1982 e marzo 1983 tutte le società in causa hanno esportato cospicui quantitativi di cartone di fibra compresso verso la Comunità, in violazione degli impegni assunti ;

considerando che, il 7 e l'8 luglio 1983, la Commissione ha informato le società delle risultanze dell'inchiesta ed ha dato loro l'opportunità di formulare eventuali osservazioni ; che le quattro società si sono avvalse di questa opportunità ed alcune di esse hanno espresso il loro punto di vista verbalmente ;

considerando che, inoltre, il 18 ed il 20 luglio 1983, la Commissione ha tenuto consultazioni con il governo svedese in sede di comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Svezia ;

considerando che né le motivazioni addotte dalle società né le consultazioni tenute con le autorità svedesi hanno indotto la Commissione a modificare le proprie conclusioni in ordine alla violazione degli impegni assunti dalle quattro società in parola ;

considerando che qualsiasi violazione di un impegno riguardante le importazioni di cartone di fibra compresso minaccia di ledere la stabilità della struttura di prezzo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1633/82 ;

considerando che, pertanto, gli interessi della Comunità esigono la revocazione dell'accettazione degli impegni assunti dagli esportatori cecoslovacchi, polacchi e svedesi interessati riguardanti il cartone di fibra compresso, e rendono necessaria la riapertura della procedura antidumping nei riguardi di detti fornitori, nonché l'immediata applicazione di misure provvisorie sulla scorta dei dati disponibili, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3017/79 ;

considerando che gli impegni di prezzo sono stati accettati in sostituzione dell'applicazione dei dazi antidumping, sulla base delle risultanze dell'inchiesta figuranti nel regolamento (CEE) n. 1633/82 ; che da dette risultanze era emerso che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di cartone di fibra compresso rendeva necessaria l'integrale eliminazione del margine di dumping ; che, di conseguenza, in

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 164 del 4. 7. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.

mancanza di informazioni più dettagliate e più aggiornate che giustifichino l'applicazione di un dazio inferiore, la Commissione ritiene opportuno equiparare l'importo dei dazi provvisori ai margini di dumping riscontrati nel corso della precedente inchiesta antidumping ;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la Swedeboard Vrena AB ha ripreso le attività della ditta Holmens Bruk AB, per quanto attiene al cartone di fibra compresso, nonché i diritti e i doveri derivanti dall'impegno assunto da quest'ultima ; che è pertanto opportuno basare il dazio provvisorio sulle risultanze riguardanti la Holmens Bruk AB,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione revoca la propria accettazione degli impegni di prezzo offerti da Ligna Foreign Trade Corporation, Prague, Cecoslovacchia, Paged Foreign Trade Enterprise, Warsaw, Polonia, Swedeboard Vrena AB, Vrena, Svezia e AB Statens Skogsindustrier, Skinnskatteberg, Svezia, riguardanti il cartone di fibra compresso, e riapre la procedura antidumping sulle importazioni del prodotto provenienti dai fornitori suddetti.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli di fibre, di peso superiore a 0,8 g/cm³ (cartone di fibra compresso), della voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20, originari della Svezia ed esportati dalla AB Statens Skogsindustrier (ASSI) e dalla Swedeboard Vrena AB, nonché della Cecoslovacchia e della Polonia.

2. L'aliquota del dazio è pari :

— a 11,1 % per il carbone di fibra compresso originario della Cecoslovacchia ;

— a 10,3 % per il cartone di fibra compresso originario della Polonia ;

— a 11,3 % per il cartone di fibra compresso esportato dalla AB Statens Skogsindustrier (ASSI), Svezia ;

— a 19,9 % per il cartone di fibra compresso esportato dalla Swedeboard Vrena AB, Svezia.

3. Al dazio provvisorio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, la parti interessate possono esprimere il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica sino all'adozione di misure definitive da parte del Consiglio e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente